



Montebelluna, 22 giugno 2021

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA INNOVAZIONE**

GIORGIA FAVARO  
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

**E-COMMERCE – RIEPILOGO NUOVE REGOLE DAL 01.07.2021**

Gentili Clienti,  
vista l'imminente decorrenza delle nuove regole relative all'e-commerce, riprendiamo l'argomento già esposto nella nostra precedente newsletter di febbraio 2021.

A decorrere dall'01.07.2021 sono operative una serie di novità IVA riguardanti le seguenti operazioni:

- vendite a distanza intraUE di beni;
- vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
- cessioni "domestiche" di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi (consumatori privati), facilitate tramite l'uso di piattaforme web;
- prestazioni di servizi a non soggetti passivi (consumatori finali) da parte di soggetti non stabiliti nell'UE oppure stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo.

Con riferimento alle vendite a distanza, le nuove regole prevedono l'applicazione dell'IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite "entro la soglia" di € 10.000. Per le vendite "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni. Per poter assolvere l'imposta, in alternativa all'identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, è possibile utilizzare il nuovo regime c.d. "OSS". Un analogo regime c.d. "IOSS" è previsto per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a € 150.

Vediamo nel dettaglio le singole operazioni.

**DEFINIZIONE DI VENDITE A DISTANZA DI BENI**

Le vendite a distanza possono essere:

- **di beni intraUE;**
- **di beni importati da Stati extraUE.**

Si intendono:

- **vendite a distanza intraUE**, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto a:
  - persone fisiche non soggetti passivi;
  - soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
  - acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa);
- **vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE**, le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni, da uno Stato extraUE con arrivo della spedizione / trasporto in uno Stato UE a:
  - persone fisiche non soggetti passivi;



- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
- acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).

Le nuove disposizioni **non si applicano** alle cessioni di:

- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione / trasporto.

#### NUOVA "SOGLIA DI PROTEZIONE"

A decorrere dall'1.7.2021, è prevista una soglia unica pari ad € 10.000 uguale per tutti i paesi UE e riguarda **tutte le vendite a distanza di beni in tutti gli Stati UE**. Non trovano più applicazione le precedenti soglie diverse da paese a paese con importi da € 35.000 e fino a € 100.000.

Non sono considerate le operazioni con luogo di consumo nello Stato del fornitore / prestatore.

#### REGIME "OSS" - VENDITE A DISTANZA DI BENI INTRAUE

##### VENDITE A DISTANZA DI BENI CON PARTENZA DALL'ITALIA

E' previsto che le vendite a distanza intraUE di beni spediti / trasportati con destinazione in un altro Stato UE costituiscono cessioni non imponibili.

Questa disposizione **non si applica** nel caso in cui il **cedente sia stabilito in Italia e ricorrano congiuntamente** le seguenti condizioni:

- il cedente non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA:
  - delle prestazioni di "Servizi TTE" (servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione e quelli prestati tramite servizi elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia,;
  - delle vendite a distanza intraUE di beni nell'UE;

non ha superato nell'anno precedente la soglia di € 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già effettuate nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato di partenza. L'imposta va applicata secondo il principio di destinazione a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;

- il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato UE.

In sintesi le nuove regole prevedono l'applicazione dell'IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite "entro soglia" (€ 10.000). Per le vendite "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni.

In alternativa all'identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime speciale c.d. "OSS" per l'assolvimento dell'imposta.



| Partenza dei beni | Destinazione dei beni | Ammontare annuo operazioni (*)       | Applicazione dell'IVA | Obblighi IVA  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Italia            | Altro Stato UE        | Non superiore a € 10.000             | Italia                | Modalità ordinarie  |
| Italia            | Altro Stato UE        | Non superiore a € 10.000 con opzione | Altro Stato UE        | • identificazione altro Stato UE<br>• regime speciale "OSS" |
| Italia            | Altro Stato UE        | Superiore a € 10.000                 | Altro Stato UE        |   |

(\*) Vendite a distanza intraUE + "Servizi TTE" anno precedente, fino al superamento anno in corso

### **VENDITE A DISTANZA DI BENI CON ARRIVO IN ITALIA**

E' previsto che le **vendite a distanza intraUE** di beni spediti / trasportati a partire da un altro Stato UE si considerano **effettuate in Italia** se il **luogo di arrivo** della spedizione / trasporto è **in Italia** (tassazione a destinazione).

La disposizione (territorialità dello Stato di destinazione) **non si applica** (e trova quindi applicazione la tassazione nello Stato di partenza) qualora il cedente sia un soggetto stabilito in un altro Stato UE e **ricorrono congiuntamente** le seguenti condizioni:

- il cedente è stabilito in un solo Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di "Servizi TTE" nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraUE nell'UE non ha superato nell'anno precedente la soglia di € 10.000 fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. Se nel corso dell'anno tale limite viene superato si rientra nella regola della tassazione a destinazione;
- il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta in Italia (opzione per la tassazione a destinazione).

### **ISCRIZIONE AL SISTEMA "OSS" E OBBLIGHI**

#### **ISCRIZIONE**

L'iscrizione al sistema OSS va fatta utilizzando l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

La registrazione ha efficacia dal primo giorno del trimestre successivo alla presentazione della domanda.

Se l'operatore ha effettuato cessioni/prestazioni prima di tale data, il regime decorre da tale data, sempre che la comunicazione venga effettuata entro il 10 del mese successivo. Se la registrazione non avviene entro tali limiti, è necessaria l'identificazione nello Stato di destinazione.

#### **OBBLIGHI**

Una volta iscritti si dovrà trasmettere la dichiarazione entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento. La dichiarazione andrà presentata, in bianco, anche se nel trimestre non si è effettuata alcuna operazione con il sistema OSS.

Entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione è necessario effettuare il pagamento dell'IVA dovuta. Dichiarazione e versamento vanno effettuati sempre sull'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per il versamento non è possibile effettuare compensazioni con IVA italiana o altri tributi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione delle operazioni o di certificazione dei corrispettivi, dal decreto non ancora convertito, emerge che non sussisterà nessun obbligo di emettere fattura, se non richiesta, né di dotarsi di registratori telematici.



## REGIME "IOSS" - VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Con la nuova normativa alle merci di valore intrinseco non superiore complessivamente a € 22 per spedizione viene meno la franchigia dall'IVA. Di conseguenza, **a decorrere dall'1.7.2021, tutti i beni importati nell'UE sono assoggettati ad IVA.**

**Rimane l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a € 150 per spedizione.**

Poiché l'IVA è dovuta anche sulle importazioni di modesto importo, è stato introdotto il **nuovo regime speciale c.d. "IOSS"**, riservato alle vendite a distanza di beni importati. Questo regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l'IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni ("IOSS"). In caso di utilizzo del regime speciale "IOSS", l'importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente).

Il nuovo regime speciale consente ai soggetti passivi:

- domiciliati / residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- domiciliati / residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
- domiciliati / residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcun Stato UE;

di assolvere gli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150, previa identificazione in Italia.

Il Decreto **ha introdotto** inoltre un regime speciale per la **dichiarazione / pagamento dell'IVA all'importazione**, applicabile alle importazioni di beni con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150, alternativo al regime speciale "IOSS".

Per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni:

- diversi dai prodotti soggetti ad accisa;
- con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150;
- la cui spedizione / trasporto si conclude in Italia;
- per le quali non sia applicato il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati;

Il soggetto che presenta i beni in dogana per conto dell'acquirente (tenuto al pagamento dell'imposta) può pagare mensilmente l'IVA riscossa dai destinatari dei beni, previa presentazione di una specifica dichiarazione mensile.

I beni importati nell'ambito di tale regime sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria (22%), ferma restando la possibilità di optare per la procedura di importazione per avvalersi dell'eventuale aliquota ridotta.

### **VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON ARRIVO IN ITALIA**

E' previsto che le vendite a distanza di **beni importati da Stati extraUE in un altro Stato UE si considerano effettuate in Italia se il luogo di arrivo della spedizione / trasporto è in Italia** (tassazione a destinazione). Per tali operazioni non opera la predetta soglia di € 10.000.

Le vendite a distanza di beni importati in Italia, con arrivo della spedizione / trasporto in Italia, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del nuovo regime speciale "IOSS".



**VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON PARTENZA DALL'ITALIA**

E' previsto che le vendite a distanza di **beni importati da Stati extraUE in Italia spediti / trasportati in un altro Stato UE**, costituiscono cessioni non imponibili. Anche per le vendite a distanza di beni importati in esame non trova applicazione la predetta soglia di € 10.000.

**ISCRIZIONE AL SISTEMA "IOSS" E OBBLIGHI**

**ISCRIZIONE**

Anche l'iscrizione al sistema IOSS va fatta utilizzando l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per tale regime viene attribuito uno specifico numero di identificazione che deve essere comunicato all'Ufficio Doganale competente nello Stato membro di importazione.

**OBBLIGHI**

Per tale regime si dovrà trasmettere la dichiarazione mensile e versare cumulativamente le imposte incassate nel mese in cui si è incassato il corrispettivo.

Quindi con tale regime è possibile:

- evitare di doversi identificare in ciascun Paese dove sono stabiliti i propri clienti;
- effettuare le importazioni nei vari Paesi in esenzione IVA;
- assoggettare la cessione ad IVA del Paese del cliente;
- presentare mensilmente la dichiarazione e versare le imposte incassate.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate / Dogane emanerà le disposizioni attuative riguardanti la trasmissione delle dichiarazioni "OSS" e "IOSS" e dei relativi pagamenti dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti e invita i clienti interessati a contattarci. Eventualmente, se in possesso delle credenziali Fisconline/Entratel consigliamo di adoperarsi all'iscrizione nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO PARTES